



Settore Personale e Affari Generali
U.O. Gestione Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

Prot. n.59623

Treviso, 3 novembre 2020

Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria. Controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato sottoscritto il 12 ottobre 2020, contenente modalità e criteri di partizione fondo incentivi funzioni tecniche. Artt. 40, comma 3 sexies e 40-bis, comma 1, d.lgs. 165/2001.

PREMESSA

L'art. 40, d.lgs. n. 165/2001, al comma 3 - *sexies*, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della norma predetta, che attua i principi di trasparenza ed uniformità degli atti della contrattazione decentrata, ha predisposto lo schema *standard* di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa relativa alla modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113, d.lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera g) del CCNL, "Funzioni locali", sottoscritto il 21 maggio 2018 è la destinazione di trattamenti economici accessori al personale, con la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

In data 12 ottobre 2020, con prot. n. 54611, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL su citato, la Delegazione trasottante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con le RSU hanno raggiunto un'intesa relativa all'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche ex art. 113, dlgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione illustrativa è composta da due distinti moduli; il primo modulo è diretto ad illustrare gli aspetti procedurali e in sintesi il contenuto del contratto, mentre il secondo modulo illustra l'articolato del contratto con le modalità di utilizzo delle risorse in relazione ai risultati attesi, oltreché l'attestazione della compatibilità del contratto con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	12 ottobre 2020
Periodo temporale di vigenza	A decorrere dalla data di sottoscrizione definitiva fino alla stipula di successivo contratto decentrato
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Direttore Generale Componenti: Segretario Generale



		Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, RSU Firmatarie dell'ipotesi contrattuale: RSU - FP-CGIL - FP-UIL
Soggetti destinatari		Personale del comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Art. 113, dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (modalità e criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno in data _____
		L'Organo di controllo interno (ha/ non ha effettuato rilievi)
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Per il triennio 2020 - 2022, l'amministrazione ha approvato il Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22/77621 del 18.12.2019, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e dei relativi allegati
		L'Ente ha aggiornato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, cogente per effetto dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, con Decreto Presidenziale prot. n. 18/5508 del 31.1.2020.
		Sono assolti gli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"



		Con decreto del Presidente prot.n . 44655/119 del 20 agosto 2020 è stato aggiornato ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 150/2009 il sistema di misurazione e valutazione della performance relativa ai dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti.
		Il Peg/Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 è stato adottato con Decreto del Presidente n. Decreto del Presidente n. 257/77628 del 19.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e Piano Performance 2020-2022."
		Il referto del controllo di gestione 2020 e la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 dovranno essere validate dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del medesimo decreto, prima di procedere alla liquidazione delle risorse relative alla performance.
<i>Eventuali osservazioni</i> =====		



Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

2.A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto in data 12 ottobre 2020 ha ad oggetto la modifica del regolamento vigente in ordine alle modalità ed i criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie in materia e nel prosieguo richiamate.

Si riportano gli interventi legislativi che disciplinano attualmente gli incentivi per le funzioni tecniche.

Il Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 20 aprile 2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (a sua volta modificato dal dl 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ha introdotto una nuova regolamentazione, sia sotto il profilo delle attività incentivabili e sia con riguardo ai soggetti destinatari del fondo di incentivazione delle funzioni tecniche.

Il Codice in parola è stato oggetto di due specifici interventi da parte del legislatore, tesi a chiarire la portata innovativa della nuova disciplina, anche in relazione al finanziamento delle risorse e della compatibilità degli oneri relativi agli incentivi con i vincoli posti al trattamento accessorio complessivo dei dipendenti ex art. 23, comma 2, dlgs n.75/2017, che, per assicurare l'invarianza della spesa, dispone "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Precisamente l'art. 113 stabilisce quanto segue:

"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di



quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. (336) (340)

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. “



L'introduzione del comma 5-bis a opera della legge di bilancio 27 dicembre 2018, n. 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha chiarito l'esclusione dal tetto del salario accessorio complessivo dei dipendenti, come sopra disciplinato, degli incentivi per le funzioni tecniche, al pari degli incentivi per la progettazione previsti dalla previgente disciplina (art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del dlgs 12 aprile 2006, n. 163).

La previsione da parte di una norma di legge, di un incentivo da erogare al personale dipendente che deroga al principio di riserva della definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio alla fonte contrattuale nazionale, sancito dall'art. 45 del dlgs n. 165/2001 e al principio di onnicomprensività della retribuzione, comporta che la relativa disciplina rivesta carattere eccezionale. Ne consegue, che essendo dette disposizioni di "stretta interpretazione", esse non sono suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.

Alla luce delle disposizioni normative richiamate le parti trattanti in data 25 settembre 2018 hanno sottoscritto l'accordo collettivo integrativo contenente i criteri di ripartizione dell'incentivo in parola - nella forma di regolamento - adottato con Decreto Presidenziale prot. n. 222/87331 del 23 ottobre 2020.

In sede di prima applicazione del dettato normativo su citato, integrato dalle linee guida - con effetto cogente - diramate dall'Autorità indipendente Nazionale Anticorruzione, sono emersi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, spesso con esiti contraddittori, che hanno determinato l'intervento della Sezione Autonomie.

In particolare, si richiamano le deliberazioni:

- Sezione Autonomie della Corte dei Conti (parere n. 2/SEZAUT/2019) con riguardo all'inclusione nell'attività incentivata delle "manutenzioni straordinarie e ordinarie di particolare complessità";
- Sezione Autonomie della Corte dei Conti (parere n. 15/SEZAUT/2019) con riguardo all'esclusione nell'attività incentivata "nei casi di contratti di concessione";
- Sezione di controllo per il Veneto (parere n. 301/2019/PAR) con riguardo all'attività incentivata relativamente agli appalti di servizi e fornitura di importo superiore a 500.000,00 euro ovvero di particolare complessità;

2.B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse decentrate

Parte non pertinente, in quanto oggetto di uno specifico accordo collettivo integrativo

2.C) effetti abrogativi impliciti, in modo da render chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina delle materie demandate alla contrattazione decentrata

Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente, a valle della procedura prevista dall'art. 8 del CCNL "Funzioni Locali", sottoscritto il 21 maggio 2018 e precisamente:

- acquisizione della certificazione positiva, prevista dall'art. 40-bis del dlgs n. 165/2001;
- autorizzazione del Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione



definitiva dell'accordo contenente le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche da parte del Presidente della Provincia;

- sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato;
- invio del contratto decentrato all'ARAN e al CNEL entro i 5 giorni successivi alla sottoscrizione;
- approvazione del regolamento con decreto del Presidente della Provincia.

2.D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto sono correlati all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3 del dlgs 18 aprile 2016, regolando le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, con la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 12 OTTOBRE 2020, CONTENENTE MODALITÀ E
CRITERI DI PARTIZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. ARTT. 40, COMMA 3
SEXIES E 40-BIS, COMMA 1, D.LGS. 165/2001.**

La relazione tecnico-finanziaria è composta dai seguenti quattro distinti moduli:

1. costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;
2. definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;
3. schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata. In relazione alle indicazioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19 luglio 2012, si attesta che la spesa correlata agli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente accordo, trova disponibilità e copertura negli appositi stanziamenti negli strumenti di bilancio annuali e pluriennali approvati dall'Ente.

**Il Presidente della delegazione
di parte pubblica**

Avv. Carlo Rapicavoli

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 Dlgs n. 82/2005)